**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sull’iniziativa parlamentare 22 giugno 2020 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sul registro dei tumori (necessario sapere in quali aziende vi sono malati di tumore)**

**I. INTRODUZIONE**

Con l’iniziativa parlamentare in oggetto il collega Matteo Pronzini e le allora colleghe Angelica Lepori Sergi e Simona Arigoni Zürcher chiedono che nella Legge sul registro dei tumori venga inserito:

* l’obbligo di registrare nei dati personali i nominativi di tutte le aziende, con riferimento temporale, in cui la persona è stata alle dipendenze. Per il personale alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo dovrà essere indicato il nome dell’agenzia e delle ditte in cui la persona è stata occupata;
* l’obbligo di comunicare immediatamente alla Suva, all’Ispettorato del lavoro e alle organizzazioni sindacali eventuali incidenze di neoplasie superiore alla media presso la stessa azienda.

**II. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Con scritto del 24 gennaio 2024 il Consiglio di Stato ha espresso «*parere negativo riguardo alle proposte di modifica della legge sul registro dei tumori formulate nell’iniziativa generica in esame*» in particolare, in estrema sintesi, per i seguenti motivi:

* «*l’impossibilità data dalla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali di raccogliere sistematicamente dati aggiuntivi non sanitari;*
* *l’obbligo di anonimizzazione dei dati con relativa aggregazione di almeno 20 casi e conseguente forte limitazione della possibilità di comunicare i nominativi di aziende in cui si sarebbe registrato un aumento dei casi;*
* *il ruolo e le competenze della SUVA e le risorse supplementari necessarie*».

Per i dettagli giuridici e metodologici si rinvia direttamente allo scritto del 24 maggio 2024, allegato al presente Rapporto.

**III. LE DISCUSSIONI COMMISSIONALI**

La Commissione, consapevole del ruolo pionieristico svolto dal Ticino nella ricerca e nella cura di malattie tumorali, ha discusso la questione volta a sapere se fosse immaginabile introdurre una raccolta dati relativa alla storia professionale del paziente, per tipologia di lavoro, senza riferimento nominativo alle singole datrici di lavoro (aspetto che la Commissione non condivide).

In Ticino, la raccolta di questi dati è stata definitivamente abbandonata con l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2020, della Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (RS 818.33).

L’art. 32 cpv. 4 della legge federale prevede che 4 «*il diritto cantonale può prevedere la raccolta di ulteriori dati sulle malattie tumorali*».

Il messaggio del Consiglio federale, in proposito, spiega che «*secondo il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale. Possono farlo nelle materie con una competenza federale dotata di effetto derogatorio susseguente se la Confederazione non ha già esercitato la totalità della sua competenza legislativa. Il presente disegno disciplina il trattamento dei dati sulle malattie tumorali unicamente per quanto attiene alle raccolte e alle analisi su scala nazionale. Il capoverso 4 precisa che per i dati sulle malattie tumorali raccolti e analizzati su scala cantonale la competenza legislativa spetta ai Cantoni. I Cantoni possono quindi raccogliere ulteriori dati per analisi proprie. Ad esempio, un Cantone può obbligare medici o istituzioni del settore sanitario a raccogliere dati diagnostici supplementari per rispondere a interrogativi epidemiologici d’interesse locale (p. es. effetti dell’inquinamento idrico e del suolo sulla salute delle persone che vivono vicino a impianti industriali). L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato, per queste rilevazioni, necessiterebbe di un’apposita base nel diritto cantonale (cfr. art. 50e cpv. 3 LAVS)*»(cfr. FF 2014 7598).

Il Consiglio di Stato, nello scritto del 24 gennaio 2024, ha rilevato in proposito, per quanto attiene la competenza legislativa dei Cantoni, «*rimane franco il concetto di dato sanitario: i fattori di rischio cancerogeno non sono considerati tali. Inoltre, dal punto di vista tecnico lo studio romando citato sopra (condotto prima dell’implementazione della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 1. gennaio 2020) mette alla luce importanti criticità relative alla raccolta sistematica di informazioni lavorative*», ciò che lascia intendere come la raccolta di dati relativi alla professione non sarebbe coperta dalla delega legislativa federale.

Alcuni Cantoni menzionati nello scritto del 24 gennaio 2024 tra quelli che raccoglievano il dato relativo alla professione, sembrano peraltro avere abbandonato questa prassi con l’entrata in vigore della legge federale, in particolare:

* Il Cantone Vallese (cfr. il formulario reperibile su <https://www.ovs.ch/media/8913/formulaire-d%C3%A9claration-rvst_-final-2022_20220712.pdf>) ;
* Il Canton Ginevra (cfr. i formulari reperibili su <https://www.unige.ch/medecine/rgt/lemo/vous-etes-un-professionel-de-sante-2>)
* Il Canton Friburgo (cfr. <https://fribourg.liguecancer.ch/registre-des-tumeurs/bases-legales>, che richiama, tra le basi legali, unicamente la legge federale);

Il Cantoni di Neuchâtel (<https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2021/FO20_01_2021_05_19_DFS_502_Rgt_tumeurs.pdf>, cfr. in particolare l’art. 7) e Giura (<https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20147&id=38781>, cfr. in particolare l’art. 7), che gestiscono un registro comune, raccolgono invece tuttora la professione della persona al momento della diagnosi, non le professioni precedenti.

A prescindere da quanto precede, in base alle informazioni assunte alla Commissione, anche in Ticino era stato rilevato come la registrazione del dato relativo alla professione presentasse dei limiti scientifici (dato difficile da rilevare, casi mancanti, tempo di osservazione troppo lungo tra esposizione ed evento, ecc.).

La Commissione, per il tramite dello scrivente relatore, ha inoltre verificato con la SUVA che già oggi sono raccolti numerosi dati, anche riferiti all’attività professionale degli assicurati.

Anche in base alla raccolta di questi dati è per esempio stato definito che alcuni tumori della pelle sono riconosciuti come malattie professionali per le persone che hanno svolto il proprio lavoro prevalentemente all’aperto sotto il sole (cfr. https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/per-pericoli/situazioni-radiazioni-e-materiali-pericolosi/protezione-da-sole-canicola-e-ozono/sonne-uvstrahlung/prevenire-e-diagnosticare-precocemente-il-tumore-della-pelle).

Sul sito della SUVA sono pubblicate numerose statistiche relative agli infortuni e alle malattie professionali in Svizzera

(per il 2023: <https://www.unfallstatistik.ch/f/publik/unfstat/pdf/Ts23_f.pdf>).

La Commissione, in definitiva, condivide il parere del Consiglio di Stato.

**IV. CONCLUSIONE**

La Commissione sanità e sicurezza sociale invita quindi il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare legislativa presentata nella forma generica da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti per la modifica della Legge sul registro dei tumori (necessario sapere in quali aziende vi sono malati di tumore).

Per la maggioranza Commissione sanità e sicurezza sociale:

Maurizio Agustoni, relatore

Aldi - Caverzasio - Cedraschi - Corti - Filippini -

Forini (con riserva) - Gianella Alex - Giudici - Isabella -

Mazzoleni - Passalia - Petralli (con riserva) - Quadranti -

Riget (con riserva) - Rusconi - Schnellmann

Allegato (consultabile sul sito www.ti.ch/gc):

- Risoluzione governativa n. 336 del 24.01.2024